

Da individuare la normativa per il nucleo che rileva ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

Bonus fiscale dall'assetto variabile

Verifiche sui familiari non a carico ma ancora conviventi

Le condizioni da rispettare

PER AVERE IL BONUS, IL PRIMO PASSO DA FARE È VERIFICARE LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE SOPRATTUTTO NEL CASO DI ALTRI FAMILIARI A CARICO, IN QUANTO NELL'ORDINE:

- deve trattarsi di soggetti elencati nell'art. 433 del codice civile;
- devono rispettare le condizioni dell'art. 12 del Tuir, ossia non avere redditi superiori a 2.840,51 euro ed essere conviventi con il contribuente o percepire da esso un assegno alimentare non disposto dall'autorità giudiziaria.

I CALCOLI PER I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

SUL PIANO DELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO, INFINE, NON BISOGNA DIMENTICARE CHE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND DEI 2.840,51 EURO SI CONSIDERANO TUTTI I REDDITI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AD ECCEZIONE DEI:

- redditi soggetti a tassazione separata;
- redditi esenti da Irpef, ad eccezione dei redditi corrisposti dagli Enti e dagli Organismi internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa, e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica.

DI MAURIZIO TOZZI

Bonus fiscale, occhio alla composizione del nucleo familiare e ai redditi rilevanti. Da comprendere il ruolo dei familiari non a carico titolari di reddito esclusi dal bonus ma ancora conviventi. Dubbi in merito all'attribuzione del bonus nel caso di genitori separati con affidamento condiviso dei figli.

Queste alcune problematiche che emergono a seguito della lettura della norma, su cui è necessario riflettere in prossimità dell'invio delle richieste di erogazione del bonus fiscale, attendendo peraltro le preannunciate modifiche in ordine al quantum del beneficio.

Il primo aspetto su cui concentrarsi è quello della qualificazione normativa del nucleo familiare rilevante ai fini dell'erogazione del bonus. Trattasi, in particolare, di una elencazione tassativa che prevede il coniuge, anche se non a carico, i figli, e gli altri familiari a carico, rispetto ai quali dunque deve verificarsi il rispetto del requisito reddituale complessivo. Infatti, anche i modelli di richiesta del bonus disponibili sul sito dell'agenzia delle entrate evidenziano che bisogna indicare

i codici fiscali di detti soggetti ed eventualmente i relativi redditi percepiti.

In merito, deve rammentarsi che gli altri familiari sono individuati dall'art. 433 del c.c. e sono il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i fratelli e le sorelle, i generi e le nuore, i suoceri e le suocere, i genitori e i nonni e le nonne, che siano conviventi con il contribuente o percepiscano da esso un assegno alimentare non disposto dall'autorità giudiziaria.

Dalla citata elencazione tassativa dell'articolo 433 del codice civile deriva che è escluso dall'applicazione dell'articolo 12 del Tuir il rapporto zio-nipote: in sostanza, uno zio non può mai avere tra i suoi familiari a carico un nipote e viceversa. Ciò è interessante in esame, laddove non di rado si assiste alla composizione di nuclei familiari da parte di soggetti che non sono riusciti a formare una famiglia e che decidono di vivere insieme, come nel caso appunto di zii e nipoti o di fratelli e sorelle anziani.

Per avere il bonus, pertanto, il primo passo da fare è verificare la composizione del nucleo familiare soprattutto nel caso di altri familiari a carico, in quanto nell'ordine:

- deve trattarsi di soggetti elencati nell'art. 433 del codice civile;
- devono rispettare le condizioni dell'art. 12 del Tuir, ossia non avere redditi superiori a 2.840,51 euro ed essere conviventi con il contribuente o percepire da esso un assegno alimentare non disposto dall'autorità giudiziaria.

In definitiva, nelle ipotesi in precedenza formulate, il nucleo composto da zio e nipote, pur rispettando i vincoli reddituali, non avrà diritto al bonus fiscale, mentre il caso di due fratelli rientra nell'agevolazione (ad esempio, tale ipotesi può verificarsi in riferimento pure ad un Sacerdote che ha come soggetti fiscalmente a carico i fratelli e le sorelle, oppure i

Argomenti Politiche familiari

Pag. 4



propri genitori o i nonni).

Atteso inoltre il richiamo ai soggetti di cui all'art. 12 del Tuir, nella valutazione del beneficio bisogna effettuare opportune riflessioni nelle casistiche delle c.d. famiglie di fatto, che sul piano fiscale ancora non hanno avuto riconoscimento. Ad esempio, in caso di coppia di lavoratori dipendenti conviventi ma non sposati e senza prole, non si ricade mai nell'ipotesi normativa di nucleo familiare di due persone.

Inoltre, in presenza di una coppia separata, non convivente e con prole, è necessario osservare quanto previsto dall'art. 12 del Tuir, laddove è previsto tra l'altro che se vi è affidamento congiunto o condiviso la detrazione è attribuita nella misura del 50 per cento tra i genitori. E le stesse regole devono essere osservate anche per le coppie non coniugate e non conviventi. Sul piano pratico ciò si traduce, ad esempio, nella presentazione di diverse dichiarazioni con l'indicazione dei familiari a carico e le percentuali di spettanza della detrazione pari al 50%, peraltro senza indicare il codice fiscale dell'altro genitore. Vale a dire che Tizio presenta la propria dichiarazione indicando i due figli a carico al 50% ed il coniuge Caio, in riferimento ai medesimi figli, presenterà la propria dichiarazione.

Se sia Tizio sia Caio hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a 17 mila euro, entrambi hanno diritto alla percezione del bonus di 450 euro. Non trattandosi, però, dello stesso nucleo familiare, si pone il problema del come il bonus debba essere erogato e a chi, considerato che la norma non effettua richiami alla percentuale di ripartizione dei carichi di famiglia, ma allo stesso tempo pone un preciso limite nello stabilire che il bonus può essere erogato ad un solo componente del nucleo familiare.

È evidente che servono opportuni chiarimenti al riguardo, così come in riferimento ad un altro richiamo normativo. Infatti, nel momento in cui si evidenzia che il nucleo familiare è delimitato ai soggetti fiscalmente a carico, si evidenzia che lo stesso coloro che pur vivendo ancora in famiglia non sono più a carico fiscalmente. È il caso dei c.d. "bamboccioni", che pur essendo divenuti autonomi fiscalmente preferiscono continuare a vivere con i genitori. Ebbene, il paradosso, per estremizzare, potrebbe essere il seguente:

- nucleo familiare composto da genitore titolare di reddito di lavoro dipendente, coniuge e due figli a carico, con un reddito complessivo pari a 18 mila

euro;

- figlio non a carico (brillante professionista o sportivo di fama), ma ancora residente con la famiglia, percettore di un reddito di 2 milioni di euro.

In tale circostanza, sembrerebbero comunque ricorrere le condizioni normative per il riconoscimento del bonus al genitore nell'importo pari a 500 euro!!!!

Sul piano dell'individuazione dei soggetti fiscalmente a carico, infine, non bisogna dimenticare che ai fini della determinazione del plafond dei 2.840,51 euro si considerano tutti i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ad eccezione dei:

- redditi soggetti a tassazione separata;
- redditi esenti da Irpef, ad eccezione dei redditi corrisposti dagli Enti e dagli Organismi

internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente

da essa, e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica.

Il reddito complessivo è considerato al lordo degli oneri deducibili. Pertanto, nella determinazione del reddito rilevante deve essere conteggiato anche il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ancorché tali redditi siano totalmente deducibili. Inoltre è necessario rammentare che nel caso di redditi percepiti dai c.d. "frontalieri", oppure dei redditi percepiti dai contribuenti "marginali" o che hanno aderito al regime dei minimi, gli importi ancorché sottoposti a particolari regole di tassazione sono da conteggiare ai fini della verifica del plafond, con relativa possibilità di non essere considerati a carico (e sul piano dei marginali e dei contribuenti minimi ciò potrebbe essere un beneficio, perché se dovessero rimanere fiscalmente a carico sarebbero causa di esclusione dalla percezione del bonus in quanto, pur se il nucleo dovesse rispettare il limite reddituale complessivo, si sarebbe in presenza della percezione di tipologie reddituali escluse dall'agevolazione).